



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

15 aprile 2021

Oggetto: Amministratore di s.r.l. ed esercizio attività professionale

Rispondiamo in merito al seguente quesito: *“se l'attività di amministratore per società con attività come quella di Ri.Ma s.r.l. cui sono un amministratore, fa parte della professione così come dice l'Agenzia delle Entrate e quindi in questo caso possa emettere fattura per “compensi amministratore” o se al contrario debba far fare dalla società il cedolino e quindi iscrivermi alla gestione separata INPS”.*

Il professionista aggiunge che la società di capitali, di cui è amministratore, svolge attività di verifiche periodiche e straordinarie su impianti di messa a terra, etc., nella qualità di organismo di ispezione di Tipo A secondo le norme UNI EN ISO 17020 e l'azienda è classificata con codice Ateco 71.20.1.

Classificazione attività statutaria società di capitali

Se la Società di capitali, di cui il professionista è amministratore, assume di essere classificata con codice Ateco 71.20.1, si deduce che la stessa si occupi delle seguenti attività:

“- Codice 71: Attività degli studi di architettura e d'Ingegneria;

- Codice 71.2: collaudi ed analisi tecniche;

- Codice 71.20: Collaudi ed analisi tecniche;

- Codice 71.20.1 Collaudi ed analisi tecniche di prodotti;

- Codice 71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti:

- attività relative ai collaudi fisici, chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali eccetera;

- prove nel settore dell'igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della produzione alimentare;

- analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, come resistenza, spessore, durata, radioattività eccetera;

- prove di qualificazione e di affidabilità;

- test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche eccetera;

- esami radiografici di saldature e giunzioni;

- analisi dei guasti;

- analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico eccetera;

- prove effettuate tramite l'impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe eccetera);



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

15 aprile 2021

- attività dei laboratori della polizia scientifica.”

Costituzione di una società di capitali

La costituzione di una Srl di Servizi non vincola, in alcun modo, i Soci a prestare attività lavorativa. Pertanto chiunque può partecipare all'attività sociale, anche senza alcun apporto di lavoro. Per quanto concerne la figura dell'Amministratore, la Società è libera di nominare chiunque faccia parte del contesto sociale, anche se detiene quote di minoranza. Per quanto riguarda invece la parte di natura previdenziale, la legge stabilisce che non è possibile un doppio inquadramento previdenziale. Pertanto chi risulta già iscritto ad una forma Previdenziale, non ha l'obbligo di iscriversi all'INPS.

Attività di Amministratori di enti e società - l'attività professionale di perito industriale.

Dal quesito emerge la difficoltà di configurare il rapporto di amministratore di una società con l'esercizio dell'attività libero – professionale.

Sul punto, il Consiglio nazionale può unicamente affrontare la questione sotto l'aspetto delle competenze professionali, tralasciando gli aspetti più squisitamente previdenziali, fiscali ed assistenziali, non essendo a ciò organo deputato a questo tipo di approfondimento.

Quindi, senza affrontare le problematiche relative alla configurazione del tipo di rapporto di lavoro, quale potrebbe essere quello di collaborazione coordinata e continuativa e gli aspetti fiscali ad esso legati, si sottolinea in questa sede quanto già evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 72 del 10 aprile 2015. Pertanto, nel chiarimento dell'Agenzia, emerge l'arresto giurisprudenziale, che interessa in questa sede.

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare quale disciplina previdenziale debba ritenersi applicabile ai soggetti che esercitano attività libero professionale, definendo l'ambito applicativo e le ricadute sul corretto inquadramento contributivo del concetto di “esercizio della professione”.

Diverse sentenze della predetta Corte tra le quali la n. 14684 del 29 agosto 2012, e, successivamente, la n. 5827 del 8 marzo 2013 e la n. 9076 del 15 aprile 2013, hanno chiarito il regime previdenziale applicabile all'esercizio di attività professionali anche in settori diversi da quelli riservati ai professionisti per i quali sono previsti appositi Albi.

Invero, la Corte di Cassazione, al fine di stabilire se il reddito prodotto da un'attività professionale sia soggetto alla contribuzione dovuta alla Cassa professionale autonoma, ha puntualizzato che il concetto di “esercizio della professione” deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, ma nella piena considerazione della continua evoluzione delle specifiche competenze e delle cognizioni tecniche libero- professionali. Secondo la Suprema Corte, infatti, nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l'espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche *“l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione”*.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

15 aprile 2021

Pertanto, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, la oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l'inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all'Ente previdenziale di categoria.

Conclusione.

Per quanto sin qui argomentato, seguendo la trattazione profilata dall'Agenzia delle Entrate, è possibile individuare le attività che sono attratte alla professione di perito industriale, anche se svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa oppure di un contratto a progetto, che individuano per conseguenza gli adempimenti contributivi conseguenti.

Ebbene, tra le attività che possono considerarsi attratte per materia a quella di perito industriale e che, quindi, impongono l'iscrizione alla Cassa di Previdenza obbligatoria del Professionista rientra quella di *“Amministratore e componente dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.)* (v. circ. Agenzia Entrate n. 72 del 10/04/2015).

Pertanto, in base alle considerazioni premesse, il compenso di amministratore di società, che sia anche perito industriale libero professionista, può considerarsi “attratto” nel reddito professionale, in quanto la società amministrata esercita un'attività tecnica riconducibile, anche indirettamente, alle attività tipiche della professione di perito industriale, come appare dalla classificazione ATECO riconosciuta alla società di cui trattasi.